

A tutti i
Signori Clienti
loro sedi

Saronno, 10 Dicembre 2010

Oggetto: Circolare del 10.12.2010

Argomento nr. 1) AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Anche il **prossimo 31 dicembre 2010**, i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all'aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari.

Dovranno essere aggiornati:

Soggetti in contabilità ordinaria	Soggetti in contabilità semplificata
Registri Iva	Registri Iva
Registro beni ammortizzabili	Registro beni ammortizzabili
Libro Giornale	
Libro inventari	

In particolare il Registro dei beni ammortizzabili:

- ➔ se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2010;
- ➔ se tenuto con modalità diverse, dovrà aggiornarsi entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30/09/10).

Le modalità da seguire per l'aggiornamento sono:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo
		01/01/09 -31/12/09
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.

Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno. L'indicazione dell'anno può anche essere omessa qualora le annotazioni occupino poche pagine.	2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc. Oppure 1,2,3 ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
Registri fiscali (Registri Iva acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.

Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l'imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di € 29,24.

Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa. Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO					
Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Tassa CC. GG.	
		Società di capitali	Altri soggetti	Società di capitali (*)	Altri soggetti
Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione)	Non dovuta
Libro Inventari	SI	€14,62 ogni 100 pag o frazione	€29,24 ogni 100 pag o frazione	da €309,87 a €516,46 entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione)	Non dovuta
Registri Iva/II.DD.	SI	Non dovuta		Non dovuta	Non dovuta

(*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno specifico esonero.

Si ritiene opportuno segnalare anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali quali il libro delle decisioni dei soci ed il libro delle decisioni degli amministratori.

Sempre entro il 31 dicembre 2010 vanno stampati in forma libera anche i mastri (c.d. libro mastro).

Argomento nr. 2) INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
BENI PRESSO MAGAZZINO	SI
BENI IN DEPOSITO	SI
BENI PRESSO UNITÀ LOCALI	SI
BENI DI PROPRIETÀ MA PRESSO TERZI	SI
BENI DI PROPRIETÀ ALTRUI PRESSO L'AZIENDA	NO
BENI DI PROPRIETÀ IN VIAGGIO	SI
BENI IN VIAGGIO DI PROPRIETÀ ALTRUI	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari (per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione), al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

SEDE DI SARONNO:
21047 – SARONNO – VA
VIA VARESE, 25/D
TEL: +39.02.9628301
FAX: +39.02.96283055

SEDE DI MILANO:
20122 – MILANO - MI
VIA DURINI, 27
TEL: +39.02.783291
FAX: +39.02.783833

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/10, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Argomento nr. 3) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI


Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione
(c.d. *criterio di cassa*).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2011**, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l'erogazione di pertinenza fiscale del 2010.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/10.


Compensi anno 2010	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2010	Entro il 31/12/10	Anno 2010	Anno 2010
		Entro il 12/01/11	Anno 2010	Anno 2010
		Dal 13/01/11	Anno 2011	Anno 2011
Amministratore con partita Iva (fattura)	2010	Entro il 31/12/10	Anno 2010	Anno 2010
		Dall'1/01/11	Anno 2011	Anno 2011

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:





In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che:



Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);
2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari - amministratori - soci potrebbero generare problemi di "incasso giuridico", vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

Argomento nr. 4) COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE D'INTENTO

I soggetti definiti "esportatori abituali" (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell'Iva: tale richiesta - denominata "lettera d'intento" - avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➡ numerazione progressiva;
- ➡ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);
- ➡ invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

Attenzione alla scadenza

Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di mancato o incompleto invio, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute**, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

<p>Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate</p>	<p>L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.</p>
<p>Termine</p>	<p>I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.</p> <p>Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, <u>si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento</u> (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).</p>
<p>Numerazione</p>	<p>Particolare attenzione deve essere posta alla numerazione delle lettere di intento ricevute ed alla loro trascrizione nell'apposito registro, posto che questi elementi dovranno essere successivamente indicati nella comunicazione telematica descritta</p>

	<p>in precedenza. Verso la fine dell'anno, quindi, potrebbero verificarsi le seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera di intento emessa nel dicembre 2010 dall'esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2010 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2011 • lettera di intento emessa nel dicembre 2010 dall'esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2011: in questo caso il fornitore dovrà seguire la nuova numerazione progressiva del 2011 e provvedere all'invio telematico della comunicazione entro il 16 febbraio 2011 (<u>per non incorrere nelle pesanti sanzioni di cui si dirà oltre, è estremamente importante in questo caso conservare la busta che attesta la data di ricevimento della lettera di intento</u>)
Modalità	<p>Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.</p>
Revoca	<p>Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del <i>plafond</i> o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione di rettifica o revoca all'Amministrazione Finanziaria.</p> <p>► In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.</p>
Nuova richiesta	<p>Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un <i>plafond</i> maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo.</p> <p>► In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico</p>

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva

legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al *plafond* disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	⇒	Sanzione da €258 a €2.065
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	⇒	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	⇒	Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Dr. Lodovico Scolari